

ACCORDO QUADRO EX ART 154 D.LGS 36/23 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2026, CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE ANNUALE PER UN MASSIMO DI 3 ANNI - COMUNE DI RHO (MI) - CIG B99BA58CFD.

**FAQ AL
02/02/2026**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
Comunico che gli allegati relativi alla documentazione amministrativa risultano mancanti nella sezione "Documenti di gara".	Gli allegati si trovano in coda al Disciplinare di gara.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Con la presente si comunica che, per procedere alla compilazione della documentazione amministrativa allegata al disciplinare, non è possibile convertire il file PDF in formato Word poiché il contenuto risulta illeggibile.	Si rendono disponibili gli allegati in formato word (gli stessi sono presenti in coda al Disciplinare di gara in formato pdf). Si precisa che la SA predilige l'utilizzo degli allegati in versione pdf. <u>Qualora l'operatore economico opti per l'utilizzo della versione word, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che gli allegati sono conformi ai contenuti dei file pdf messi a disposizione dalla SA.</u> L'assenza della suddetta dichiarazione sarà oggetto di soccorso istruttorio. La SA appaltante si riserva di verificare la rispondenza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai contenuti dei modelli predisposti.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
È possibile il subappalto qualificatorio per la categoria OG2?	Si conferma.
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
Si richiede se possiamo dare in subappalto al 100% la cat OG2 che non possediamo ma che coprimo con la Cat OG1 in IV Classifica.	Si conferma.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Con riferimento alla procedura in questione, la presente per richiedere quale sia il periodo di eventuale rinnovo del contratto: - da disciplinare: massimo 3 anni (pag. 9) - da capitolato speciale: massimo 2 anni (pag. 2)	Si conferma quanto previsto nel Capitolato: massimo 2 anni
Quesito n. 6	Chiarimento n. 6
Per la partecipazione alla gara è necessaria anche la ISO/IEC 17000? La nostra Impresa è in possesso sia della 9000 che della 45000.	La ISO/IEC 17000 è la norma del corpus normativo che regola gli accreditamenti per gli enti certificatori. Nel disciplinare è citata per indicare che gli enti che rilasciano la certificazione UNI EN ISO 9000 devono essere a loro volta certificati secondo le norme europee della serie EN ISO/IEC 17000.
Quesito n. 7	Chiarimento n. 7
Il possesso della certificazione ISO 17000 - come indicato a pag. n. 15 del Disciplinare di gara - è un requisito obbligatorio pena l'esclusione? (siamo in possesso della classifica superiore alla terza).	Si rimanda al chiarimento 6.
Quesito n. 8	
Si chiede se è possibile partecipare alla procedura cooptando altra impresa e quale documentazione occorre produrre.	

Chiarimento n. 8

L'istituto della cooptazione è espressamente previsto all'**art. 68, comma 12, D.lgs. n. 36/2023** secondo cui *“Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”*.

La norma prevede due distinte ipotesi. Da un lato, quella dell'operatore in **possesso dei requisiti di partecipazione**, che quindi partecipa in qualità di operatore singolo, indicando un'impresa “cooptata” che eseguirà lavori nei limiti del 20%, dall'altro, l'ipotesi di un raggruppamento di imprese, che si qualifica alla luce dei requisiti dallo stesso **posseduti** in relazione all'importo complessivo dei lavori, che partecipa in questa forma e indica un'impresa “cooptata” che eseguirà lavori nei limiti del 20%.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

Con la sentenza n. 950/2023, il TAR Veneto ha colto l'occasione per fornire una ricostruzione dell'istituto.

Muovendo dagli apporti giurisprudenziali più significativi, il TAR Veneto ha chiarito innanzitutto che:

- il soggetto cooptato non può acquistare lo status di concorrente, né di offerente o contraente e, dunque, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto. L'impresa cooptata non può altresì ricorrere al subappalto e non è tenuta alla sottoscrizione della garanzia;
- il ricorso alla cooptazione deve essere dichiarato dal concorrente in maniera chiara e inequivocabile;
- è possibile ricorrere a tale istituto per l'esecuzione di prestazioni che *“non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”*;
- l'Impresa cooptata può non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, ma ciò non esonera l'impresa cooptata dall'obbligo di qualificarsi per la parte di lavori assunta in proprio. Pertanto l'impresa cooptata ha *“l'obbligo di qualificarsi per la parte di lavori assunta in proprio, in conformità al principio di carattere generale di buon andamento dell'attività amministrativa e di par condicio tra operatori economici, secondo quanto previsto dalla citata disposizione regolamentare (laddove si pone la condizione che «l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati» (in questi termini: Cons. Stato, V, 17 marzo 2014, n. 1327, 10 settembre 2012, n. 4772, sopra richiamate)”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1328. Conformi *ex multis*: Cons. giust. amm. Reg. Sic., Sez. giur, 28 marzo 2017, n. 152; TAR Umbria, Sez. I, 13 marzo 2023, n. 146”).

Pertanto alla luce anche delle indicazioni di ANAC, l'impresa cooptata, non assumendo lo *status* di concorrente, non è tenuta a possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti ai concorrenti (Determina ANAC 10.10.2012, n. 4; Delibera ANAC 1.3.2017, n. 228) ma come confermato dalla giurisprudenza più recente *“l'impresa cooptata può non essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara, ma deve comunque avere i requisiti necessari ad eseguire le prestazioni che le vengono affidate”* (TAR Veneto sentenza n. 950/2023).

Ai fini della procedura di gara, dovrà essere presentata:

- una Dichiarazione espressa ed inequivoca del concorrente che intende usufruire dell'istituto della cooptazione, per evitare che un uso improprio della stessa consenta l'elusione della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (l'impresa concorrente deve essere comunque in possesso di adeguata qualifica per l'intero importo dei lavori);
- documentazione attestante adeguata qualificazione dell'impresa cooptata per l'esecuzione dei lavori (in relazione all'importo da assegnare alla cooptata) da rendere mediante utilizzo della documentazione già disponibile sulla piattaforma ad eccezione del Patto integrità e della dichiarazione del Titolare Effettivo.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:

Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago

Responsabile Ing. Giovanni Battista Fumagalli - email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466